

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 05273/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5273 del 2020, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Marco Antonelli, Pier Giacomo Apostoli, Fabiana Aragona, Barbara Battisti, Nicola Bavosi, Fabio Belli, Stefano Betti, Laura Bianchini, Stefano Binda, Nadia Brachi, Rodolfo Bruno, Fabio Camerota, Gianmarco Capoccia, Emilio Cariota, Claudia Caruso, Gianni Casulli, Thomas Ciervo, Samuele Ciucci, Alessio Collicelli, Laura Colombaroni, Gaetano Comandatore, Claretta Cordovana, Andrea Crocioni, Giorgio Da Rin Perette, Simone Maria Damiani, Riccardo De Biasio, Francesco De Checchi, Francesco Di Giosia, Sara Duo', Alice Ferri, Giovanni Fiorucci, Daniele Fontanesi, Daniele Fortis, Ruben Gallenda, Carlotta Gambarelli, Stefano Gandini, Michele Ghelfi, Stefano Gherardi, Martina Giari, Federico Gori, Carmen Graziano, Silvia Guiducci, Alessio Gurioni, Davide Gusella, Luca Landolfi, David Massimiliano Landolfi, Lorenz Leandro, Ilario Leo, Marco Livi, Jason Xavier Maratta, Chiara Martinelli, Andrea Martini, Maurizio Mennonna, Andrea Mora, Alessandro Morra, Enrico Nerici, Filippo Nicoletti, Riccardo

Nicolosi, Danny Niero, Emilio Novello, Riccardo Oliboni, Claudio Osti, Federico Pagliarani, Giada Papetti, Ilaria Passeri, Giovanni Pignata, Saverio Proietti, Luca Rosso, Veronica Saveri, Maddalena Sergio, Andrea Tramaglino, Anna Vicariotto, Giulio Vizzaccaro, Andrea Zannoni, Adriano Zarelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Ferrau', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Piccioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

- del D.M. 9 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 il 10 settembre 2019, del Ministero della Salute relativo alla “istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”;

- di tutti i provvedimenti collegati, connessi e consequenziali;

per il riconoscimento

del diritto di parte ricorrente a presentare validamente la domanda di inserimento negli elenchi ad esaurimento relativi alla figura professionale di massofisioterapista, con conseguente declaratoria di illegittimità del D.M. impugnato;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle

professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parti ricorrenti (nei motivi aggiunti);

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il Collegio rileva preliminarmente dei profili di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, atteso che:

a) i ricorrenti non sono indicati nominativamente, ma numericamente, in violazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 40, comma 1, lett. a), e dell'art. 43, comma 1, del c.p.a.;

b) nel ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti non propongono nuove domande né formulano nuove censure, ma si limitano a formulare domanda cautelare avverso il provvedimento impugnato nel ricorso introduttivo del giudizio, giustificandola in relazione alla concessione di misure cautelari disposta da parte di questo Tribunale in fattispecie analoghe;

Considerato che i profili di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti (eccepiri in parte anche dalla Amministrazione resistente) non consentono di valutare positivamente l'istanza cautelare ivi formulata;

Rilevato che l'accoglimento delle domande formulate dai ricorrenti nel ricorso introduttivo del giudizio si rifletterebbe positivamente sulla loro posizione, ma non anche su tutti quegli altri soggetti, che, qualora già iscritti nell'elenco ivi previsto (in quanto risultati in possesso dei prescritti requisiti), ne risulterebbero inevitabilmente danneggiati;

Considerato pertanto di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto

2019;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero di questi ultimi, occorre disporre la notificazione del ricorso per pubblici proclami - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, del c.p.a. - ordinando ai ricorrenti di integrare il contraddittorio mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale Internet del Ministero della salute nonché su quello della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami dovrà essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sui predetti siti dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- b) il numero di Registro Generale del procedimento;
- c) il nominativo delle parti ricorrenti;
- d) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati;
- e) l'elenco nominativo dei controinteressati e il testo integrale del ricorso;
- f) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con la precisazione che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- g) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma " della sezione "T.A.R.";

- le parti ricorrenti dovranno richiedere l'inserimento del predetto avviso sul sito Internet, tramite apposita istanza al Ministero della salute ed alla Federazione Nazionale TSRM nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria di questo Tribunale, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi alla scadenza del predetto termine (30

gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai predetti siti Internet sino alla definizione del giudizio davanti a questo Tribunale;

Impregiudicata ogni altra decisione che verrà eventualmente adottata, mediante accordo Stato – Regioni, in merito all'ordinamento e alla disciplina della figura degli operatori di interesse sanitario;

Ritenuto di fissare la pubblica udienza del 4 maggio 2021 per la prosecuzione nel merito della presente controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

- Respinge l'istanza cautelare formulata nel ricorso per motivi aggiunti;
- Ordina alle parti ricorrenti di provvedere alla integrazione del contraddittorio, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 maggio 2021.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Paolo Marotta**

**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.